

Istituzione del marchio di
Denominazione Comunale di Origine di Laglio
(De.C.O. Laglio)

Regolamento

- Approvato con Deliberazione della G.C. n° __ del __/__/2008
- Approvato con Deliberazione del C.C. n° __ del __/__/2008

INDICE

Art. 1 – Finalità De.C.O. Laglio

Art. 2 – Istituzione del Registro De.C.O. Laglio

Art. 3 - Iscrizione nel Registro De.C.O. Laglio

Art. 4 – Commissione De.C.O. Laglio

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O. Laglio

Art. 6 - La struttura organizzativa De.C.O. Laglio

Art. 7 – Proprietà del marchio De.C.O. Laglio

Art. 8 - Iniziativa comunale De.C.O. Laglio

Art. 9 - Le tutele e le garanzie De.C.O. Laglio

Art. 10 - Le attività di coordinamento De.C.O. Laglio

Art. 11 - Promozione di domande di registrazione ufficiale De.C.O. Laglio

Art. 12 – Cancellazione dal Registro De.C.O. Laglio

Art. 13 - Norme finali

Art. 1 - Finalità De.C.O. Laglio

1. Ai sensi dell'art. 3 del T.U.E.L., D.Lgs.18/08/2000 n° 267, dei dispositivi previsti dalle normative vigenti per gli Enti Locali, ai sensi infine dello Statuto comunale, il Comune di Laglio individua tra i propri fini istituzionali l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e divulgazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul nostro territorio, nonché alla valorizzazione delle attività economiche e sociali della nostra Comunità, incoraggiando in tal senso la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale alla promozione ed alla realizzazione dello sviluppo del nostro territorio.
2. In tal senso, il Comune di Laglio, anche - ma non solo - per mezzo dell'adozione del presente **Regolamento De.C.O. Laglio**, nel rispetto delle normative vigenti, intende assumere attività determinanti l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro silvo pastorali e lacuali - silvane, spontanee e di coltivazione - , della caccia e della pesca, alimentari ed artigianali riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare rilevanza o di pubblico interesse.
3. In particolare l'approvazione del presente Regolamento è orientata alle seguenti attività:
 - a) Indagini conoscitive dirette ad individuare l'esistenza di specifiche specialità locali ed usi alimentari/eno gastronomici in merito a prodotti agro-alimentari, agro silvo pastorali e lacuali, della caccia e della pesca, relative anche a produzioni silvane, spontanee e di coltivazione autoctone o caratteristiche nonché attività artigianali o di trasformazione alimentare come da ricette tipiche che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, promuovendone tanto la conoscenza quanto la protezione - nelle forme previste dalle normative vigenti - allo scopo di garantire il mantenimento della nostra specificità locale attraverso l'istituzione di un **Albo Comunale** regolamentato nei termini di un "**Registro delle produzioni e dei prodotti di trasformazione di Denominazione Comunale di Origine di Laglio**", siglato in breve d'ora in avanti con l'acronimo "**De.C.O. Laglio**".
 - b) Assunzione nella fattispecie **De.C.O. Laglio** di prodotti alimentari, artigianali e dei loro cicli di lavorazione, nonché dell'intera produzione agro silvo pastorale e lacuale, alimentare ed artigianale, della caccia e della pesca che, a motivo della propria persistenza culturale e tradizionale nel nostro territorio, sia meritevole di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficialmente preposti. Per gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente di valorizzazione **De.C.O. Laglio**, il Comune di Laglio si avvarrà della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
 - c) Pubblicizzazione del marchio **De.C.O. Laglio** attraverso iniziative e manifestazioni promozionali locali, nazionali ed internazionali, che potranno essere realizzate tramite interventi finanziari nei limiti delle compatibilità di bilancio, ovvero attingendo al cosiddetto "Fund Rising", la ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di Enti, Pubblici e Privati, singoli e/o associati, a favore del Comune di Laglio e/o delle Associazioni senza fini di lucro avente sede nel nostro territorio che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e la valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro silvo pastorali, alimentari ed artigianali, ovvero tutte le attività interconnesse e/o manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico.

d) Rilasciare un marchio **De.C.O. Laglio** al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito Disciplinare.

Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O. Laglio

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito Registro, denominato **Registro De.C.O. Laglio** per tutti i prodotti tipici del Comune di Laglio nel settore agro silvo pastorale alimentare ed artigianale. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio **De.C.O. Laglio**, definendone forma e contenuto.

Art.3 - L'iscrizione nel Registro De.C.O. Laglio

1. Le richieste di iscrizione nel **Registro De.C.O. Laglio** possono essere proposte da chiunque abbia interesse e/o d'ufficio anche dal Comune su proposta dell'apposita Commissione di cui all'art. 4.
2. Le istanze per l'attribuzione della **De.C.O. Laglio** devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. La Giunta Comunale approva i Disciplinari delle caratteristiche dei prodotti e/o della produzione o trasformazione degli stessi i quali saranno vincolanti per la concessione e la tutela del marchio **De.C.O. Laglio**.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della **De.C.O. Laglio** si pronuncia una apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, disciplinata dal successivo art. 4. La Commissione **De.C.O. Laglio** predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel Registro **De.C.O. Laglio** ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel **Registro De.C.O. Laglio**. Il relativo termine procedimentale è fissato in centottanta (180) giorni.
4. Il Comune di Laglio si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al **Registro De.C.O. Laglio** a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantirne pertanto la denominazione di tipicità.

Art. 4 - Commissione De.C.O. Laglio

1. La Commissione **De.C.O. Laglio** di cui al precedente art. 3, comma 3 è composta da:
 - Sindaco o da un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - n. 1 esperto del settore agro-alimentare in ambito agro silvo pastorale e della caccia;
 - n. 1 esperto del settore agro-alimentare in ambito lacuale e della pesca;
 - n. 1 esperto del settore eno gastronomico locale;
 - n. 1 esperto dell'artigianato, della storia e delle tradizioni locali.
2. Il Presidente potrà nominare il Segretario della **Commissione De.C.O. Laglio** ed eventualmente nominare un consulente scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza in relazione alla specifica tipologia di prodotto.
3. Il Segretario della **Commissione De.C.O. Laglio** redige i Verbali della Commissione e provvede alle necessità relative la convocazione della stessa.

4. La Commissione ha potere consultivo relativamente all'ammissibilità ed all'eventuale cancellazione dei prodotti e/o produttori dal **Registro De.C.O. Laglio**.
5. La Commissione **De.C.O. Laglio** si riunisce almeno due volte l'anno e/o su specifica richiesta di ammissione al **Registro De.C.O. Laglio** indirizzata al Sindaco del Comune di Laglio.

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O. Laglio

1. Il Comune di Laglio, con specifica Delibera di Giunta Comunale, e/o Ordinanza del Sindaco, potrà avvalersi del marchio **De.C.O. Laglio** in ogni occasione lo ritenga utile ed opportuno.
2. Chiunque produca e commercializzi prodotti iscritti nel Registro **De.C.O. Laglio**, deve presentare istanza su apposito modello di domanda all'Amministrazione Comunale di Laglio per ottenere la concessione necessaria l'utilizzo del marchio **De.C.O. Laglio**. Ai fini dell'estensione della garanzia **De.C.O. Laglio**, il concessionario e/o produttore che cede a terzi il marchio **De.C.O. Laglio** per la successiva vendita o trasformazione del prodotto marchiato **De.C.O. Laglio**, deve comunicare al Comune di Laglio il nominativo dell'acquirente del prodotto **De.C.O. Laglio**, ma solo nel caso in cui l'eventuale acquirente intendesse avvalersi della certificazione in oggetto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Presidente comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art.6 - La struttura organizzativa De.C.O. Laglio

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal Registro **De.C.O. Laglio** è individuata nell'Ufficio di Staff del Sindaco.

Art. 7 – Proprietà del marchio De.C.O. Laglio

Il marchio **De.C.O. Laglio** è di esclusiva proprietà del Comune di Laglio.

Art. 8 - Iniziativa comunale De.C.O. Laglio

1. Il Comune di Laglio mediante gli strumenti previsti dalle normative vigenti, nonché dalle disponibilità di Bilancio, assicura la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento nonché tutte le forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente Regolamento.
2. Il Comune di Laglio ai fini di tutela **De.C.O. Laglio**, incoraggia e sostiene forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività di cui al presente Regolamento, anche attraverso la promozione delle forme associative pubbliche e private previste dalla normativa in materia.

Art. 9 - Le tutele e le garanzie De.C.O. Laglio

I diritti e gli interessi del Comune di Laglio derivanti dal **Registro De.C.O. Laglio** in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune di Laglio a norma degli artt. 3 e 13 del T.U.E.L., Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs 267/2000.

Art. 10 - Le attività di coordinamento De.C.O. Laglio

Il Comune di Laglio, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri Organi di Governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento e supervisione di tutte le organizzazioni pubbliche e private che detengono fini promozionali delle attività di cui al presente Regolamento.

Art. 11 - Promozione di domande di registrazione ufficiale De.C.O. Laglio

1. Il Comune di Laglio, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni specificate dal presente Regolamento, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria alla Regione Lombardia, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Ue della domanda di registrazione ai fini della protezione della Denominazione di Origine Protetta (**DOP**) o della Indicazione Geografica Protetta (**IGP**) o della Attestazione di Specificità (**AS**) o della Specialità Tradizionale Garantita (**STG**), dei prodotti iscritti nel **Registro De.C.O. Laglio** e delle zone di produzione degli stessi.
2. Fatto salvo le esigenze di Bilancio, il Comune di Laglio promuove la presentazione della domanda di cui al punto 1 provvedendo in nome e per conto dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni necessarie.

Art. 12 – Cancellazione dal Registro De.C.O. Laglio

1. Nel rispetto delle normative vigenti, la **Commissione De.C.O. Laglio** provvede alla tutela del marchio **De.C.O. Laglio** in tutte le sue forme, anche attraverso la vigilanza sugli eventuali prodotti o produttori che agiscono in stato di violazione e/o di alterazione del Disciplinare depositato al **Registro De.C.O. Laglio**.
2. L'eventuale cancellazione dal **Registro De.C.O. Laglio** è decretata dalla Giunta Comunale su proposta della **Commissione De.C.O. Laglio** espressa all'unanimità e votazione palese.

Art. 13 - Norme finali

Il presente Regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.